



Repubblica Italiana

SENTENZA - 77/2024

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello

Composta dai Sigg. magistrati:

Dott.ssa Giuseppina Maio Presidente

Dott. Giovanni Comite Consigliere relatore

Dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere

Dott. Antonio Palazzo Consigliere

Dott. Marco Fratini Consigliere

ha pronunciato la seguente

sentenza

sul ricorso iscritto al n. **60.935/R.G.**, proposto da **Fornaciari Paolo**

(C.F. FRN PLA 63L19 H501D), rappresentato e difeso dall'**Avv. Liberati**

Paolo, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all'indirizzo p.e.c. [paolo.li-](mailto:paolo.li-berati@pec.it)

berati@pec.it e domicilio fisico eletto a Roma, in via San Tommaso d'Aquino

47, presso lo studio del medesimo: ricorrente

contro

la **Procura generale** presso la Corte dei conti: resistente

e nei confronti

di Giustiniani Alberto, Amatizi Giuseppe, Cirilli Giampietro, Lumini

Tommaso, Pellegrini Fabio Stefano, De Angelis Stefano, Lancella Giuseppe

e Gaveglia Luca: intimati non costituiti

e

di Garofalo Carmine (C.F.GRF CMN 49P23 H501Y), rappresentato

e difeso dall'**Avv.** Lanatà Francesco, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all'indirizzo p.e.c. francescolanata@ordineavvocatiroma.org e domicilio fisico eletto a Roma, in via Poggio Moiano n. 1, presso lo studio dello stesso: resistente

avverso e per la revocazione

della sentenza n. 64/2023 della Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, pubblicata il 25 gennaio 2023, non notificata.

Visti: il ricorso per revocazione, la memoria di costituzione di Garofalo Carmine, le conclusioni scritte della Procura generale, gli atti tutti di causa; alla pubblica udienza del 24 gennaio 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Pimpinella Chiara, uditi il Cons. relatore Comite Giovanni, gli Avv.ti Liberati Paolo, per Fornaciari Paolo, Lanatà Francesco, per Garofalo Carmine, e il Vice Procuratore generale Corsetti Adelisa, per l'Ufficio del pubblico ministero.

Svolgimento del processo

I. Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, questa Sezione terza d'appello, previa declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dei gravami formulati da Giustiniani Alberto e da Lumini Tommaso, in riforma parziale della decisione n. 518/2019 della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, intervenuta su vicende corruttive interessanti, tra gli altri, taluni dipendenti del Comune di Roma, ha proscioltto, in accoglimento degli appelli, Amatizi Giuseppe, Cirilli Giampietro, Garofalo Carmine, Lancella Giuseppe, Pellegrini Fabio Stefano e Gaveglia Luca e, previo rigetto delle impugnative, ha confermato la condanna di Fornaciari Paolo (e anche di De Angelis Stefano), in favore del Comune di Roma, per l'importo di € 25.000,00,

comprensivo di rivalutazione, oltre agli interessi di legge e alle spese di giudizio.

II. I fatti in breve. Con atto di citazione, depositato il 12 giugno 2018, la Procura regionale per il Lazio ha convenuto in giudizio diversi funzionari del Comune di Roma per sentirli condannare al pagamento, in favore di detto Ente, della complessiva somma di € 450.000,00, imputata pro quota e nell'importo di € 25.000,00 a carico di Fornaciari Paolo. Il Requirente ha riferito di una complessa indagine, condotta dal Reparto operativo per la Tutela dell'ambiente dell'Arma dei carabinieri, dalla quale è emersa *"la sistematica commissione di (...) vicende corruttive che hanno coinvolto diverse società, tutte riconducibili all'imprenditore Martella Luigi, operanti nel settore dell'edilizia e, in particolare, nel segmento degli appalti pubblici degli enti locali per la manutenzione delle infrastrutture urbane (...). In particolare, le indagini hanno appurato che la complessa rete corruttiva ha avuto a oggetto diversi appalti pubblici per un valore complessivo di 14 milioni di euro nell'ambito dei quali sono state corrisposte (...) tangenti per un ammontare (...) di € 450.000,00"*, all'origine dell'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare (n. 11903/15) da parte del GIP del Tribunale di Roma, che ha interessato anche il prevenuto. L'analisi della documentazione contabile sequestrata e le dichiarazioni confessorie e testimoniali rese hanno consentito di appurare le operazioni gestionali, le movimentazioni contabili realizzate dal Martella e dal suo fiduciario Ferrari e le tangenti corrisposte, tra gli altri, a Fornaciari Paolo, in servizio presso il Municipio XII. Al medesimo il libello introduttivo imputa di avere accettato, nella qualità di R.U.P. dell'appalto per la *"Sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria sulle strade del Municipio XII Lotto B, anni*

2015 e 2016”, “dalla NICOLO’ LAVORI S.r.l. (riconducibile al Gruppo Martella) la promessa della dazione della somma di € 25.000,00, mai in realtà corrisposta in quanto raggiunto dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere”. Il Fornaciari, chiamato in causa dal solo Martella, per gli stessi fatti, con sent. n. 2072/2016, del 13 agosto 2016, resa con rito abbreviato dal Tribunale Ordinario di Roma, è stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione. La decisione ha affermato la responsabilità penale del funzionario, per la circostanza condannato, unitamente a quella di Carbonari Dorianò, direttore di altri lavori appaltati al Gruppo Martella, “perché come pubblico ufficiale, accettava, previo accordo con gli stessi imprenditori, da Martella Luigi e Ferrari Alessio, titolari effettivi della NICOLO’ LAVORI S.r.l. (...) la promessa della somma complessiva di € 25.000,00 per compiere atti contrari al proprio dovere d’ufficio”. In breve, il Fornaciari, in qualità di R.U.P., era l’unica interfaccia dell’imprenditore per gli appalti di competenza e, in detta qualità, ha favorito l’inserimento, nel registro delle misure e in quello della contabilità, di voci di spesa false e di materiale non utilizzato, omettendo qualsiasi controllo sull’operato del direttore dei lavori. La Corte territoriale per il Lazio, con sentenza parziale n. 134, del 19 marzo 2019, ha disatteso le questioni pregiudiziali della nullità della citazione e della richiesta di sospensione del giudizio erariale in attesa della definizione di quelli penali disponendo, con la separata ordinanza n. 81/2019, adempimenti istruttori tesi ad acquisire, dalla parte più diligente, “copia degli atti di appello o della dichiarazione di passaggio in giudicato delle sentenze penali già emesse, nonché gli eventuali atti sopravvenuti relativi al procedimento penale n. 60940/2014/RG NR”. In riscontro, la Procura regionale per il Lazio il 27 maggio 2019 ha trasmesso la

nota del 15 maggio precedente della Procura della Repubblica di Roma, che segnalava, con riguardo a Fornaciari Paolo, la pendenza di gravame avverso la sentenza n. 2072/2016, del 13 agosto 2016, del Tribunale di Roma. Di talché, è stata prodotta la sent. n. 2696/2019, del 3 aprile 2019, con la quale la Corte d'appello di Roma ha riformato la prima sentenza con riferimento alla durata della pena accessoria applicata al Fornaciari, perciò confermando che il funzionario *“si identifica con colui cui dovevano essere corrisposti i 25.000,00 euro (sia pure nella colonna sbagliata) nel foglio riepilogativo di quell'appalto (il che non è poi avvenuto, perché l'arresto del Martella, risalente a prima della liquidazione del primo SAL, lo ha impedito)”*.

Con la sentenza definitiva n. 518/2019, del 14 ottobre 2019, la Sezione giurisdizionale di prime cure ha condannato tutti i convenuti a ristorare al Comune di Roma le somme dagli stessi ricevute a titolo di tangenti, per la commissione di atti contrari ai doveri d'ufficio, importo traslato sul prezzo dei beni, servizi e lavori appaltati dall'Amministrazione. In specie, a Fornaciari Paolo è stato addebitato il complessivo importo di € 25.000,00, per avere accettato la sola *“promessa”* di denaro, in qualità di Responsabile unico del procedimento dell'appalto per la *“Sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria sulle strade del Municipio XII – Lotto B, anni 2015 e 2016”*. La sentenza ha richiamato i molteplici atti istruttori adottati in sede penale e la stessa decisione n. 2696/2019 della Corte d'appello di Roma avente efficacia di giudicato ex art. 651 c.p.p. nel giudizio erariale. Della medesima, in particolare, trascrive il passo in cui i giudici penali hanno dichiarato che *“la divergenza fra l'accusa originaria (aver accettato somme di denaro) e il capo di condanna (aver accettato la sola promessa) è inconferente”*. Difatti, soggiunge che *“ai*

fini della responsabilità amministrativa rileva il danno erariale causato (nella fattispecie in esame dal sistema corruttivo) mentre è irrilevante se la tangente sia stata anche pagata o solo promessa". I primi giudici hanno così ravvisato, nella vicenda, l'elemento soggettivo del dolo, ricorrendo in ipotesi accordi corruttivi con l'imprenditore Martella.

Con atto d'appello, proposto congiuntamente a Gaveglia Luca, Fornaciari Paolo ha contestato *"1) l'omesso esame delle puntuali eccezioni formulate (...) e il conseguente vizio di motivazione (...); 2) la violazione del diritto di difesa (...) e del diritto alla prova nel processo (...)"*. In sintesi, ha affermato che la *"sentenza si limita a un esame superficiale delle eccezioni contenute nelle memorie difensive dei due odierni appellanti, omettendo di prendere posizione sulle specifiche contraddizioni ivi invece puntualmente illustrate"*. Perciò, con riguardo alla posizione del Fornaciari (qui di interesse), pone in rilievo che *"dalle dichiarazioni del Martella emerge quanto segue: 1) nelle sue dichiarazioni il Martella evidenzia che le somme che si trovano sotto la voce <<Lavori extra non quantificabili>> sono le somme destinate a lui stesso, e non al funzionario da corrompere, mentre è la distinta voce <<Lavori extra non quantificabili>> dalla D.L. che rappresenta la voce sotto cui si nascondono le somme da destinare al funzionario di Roma Capitale"*; dopo aver detto ciò, *"2) il Martella però non chiarisce affatto al PM penale perché, nel caso specifico del Fornaciari, le somme indicate nella pen drive si trovano sotto la voce <<Lavori extra non quantificabili>>, anziché sotto la voce <<Lavori extra non quantificabili dalla D.L.>>!"* Il caso del Fornaciari, quindi, è l'unico caso in cui, diversamente dalla prassi seguita per tutti gli altri, le somme da destinare al funzionario infedele si trovano sotto una voce diversa!!!". Con il

secondo motivo, Fornaciari lamenta che i primi giudici *“hanno negato il diritto alla prova per testi, formulata dai convenuti, in ragione dell’adeguatezza ai fini del decidere degli elementi conoscitivi acquisiti agli atti di causa, anche a seguito degli incombenti istruttori disposti con l’ordinanza n. 81/2019 (...)”*, statuizione che si porrebbe in contrasto con il diritto alla *“parità delle armi”*, in special modo *“con riguardo alla posizione del Gaveglia che, allo stato, è un semplice indagato mancando per lui qualunque provvedimento emesso in sede penale (...)”*. All’udienza del 21 settembre 2022, l’Avv. Massimo Clemente, nell’interesse di Fornaciari Paolo (e di Gaveglia Luca) si è riportato agli scritti in atti; la Procura generale ha posto in rilievo, con riguardo alla posizione del Fornaciari, il pronunciamento della Corte d’appello di Roma, di cui alla sent. n. 2696/2019, divenuta irrevocabile a seguito dell’inammissibilità del ricorso per cassazione in data 13 dicembre 2019.

III. La sentenza n. 64/2023 di questa Sezione centrale d’appello *“ha ritenuto necessario operare un netto discrimine tra le posizioni degli appellanti De Angelis Stefano e Fornaciari Paolo e quelle degli altri”*, ritenendo che *“il giudizio di condanna espresso dal giudice di primo grado nei confronti dei suddetti meriti di essere confermato anche nel presente grado (...)”*. Difatti, il Collegio ha rilevato dagli atti di causa che i suddetti, *“già attinti nel corso delle indagini preliminari (...) dalla misura della custodia cautelare, sono stati condannati con sentenza definitiva dal giudice penale in quanto ritenuti responsabili dei delitti di cui agli artt. 319 e 321 c.p.”*; più in dettaglio, *“il sig. Fornaciari è stato condannato, dal GUP presso il Tribunale di Roma con sent. n. 2072/2016, confermata in appello (tranne che per la durata della pena accessoria), alla pena di anni due e mesi otto di reclusione (...)”*, con efficacia di

giudicato ex art. 651 c.p.p. nel giudizio erariale, con riguardo alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla sua commissione da parte del condannato, per aver accettato, *“in qualità di RUP dell'appalto per la Sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria sulle strade del Municipio XII lotto B, anni 2015 e 2016”*, dalla società NICOLO' LAVORI S.r.l. (riconducibile al Gruppo Martella) *“la promessa della dazione della somma di € 25.000,00, mai in realtà corrisposta in quanto raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere”*. Tuttavia, la responsabilità amministrativa del Fornaciari è individuata dalla Sezione *“nella dolosa violazione degli obblighi di servizio correlati alle funzioni pubblicistiche (di RUP) dal medesimo svolte, (responsabilità) che è stata affermata dal giudice di prime cure attingendo alle risultanze dei processi penali (...)”*, che *“hanno fornito un oggettivo riscontro agli elementi indiziari riguardanti specifici episodi corruttivi in cui sono stati coinvolti gli appellanti De Angelis e Fornaciari (...), unitamente alle annotazioni di somme di danaro messe in relazione ai S.A.L. di determinati appalti rinvenute nei fogli excel contenuti nelle pen drive sequestrate dagli inquirenti”*. In conclusione, il Collegio ha ritenuto i suddetti elementi *“costituire un quadro probatorio (...) sufficiente a sostenere la pronuncia di condanna (...)”*, mentre *“analoga situazione, sul piano probatorio, non è dato rinvenire con riferimento agli altri appellanti (...), nei confronti dei quali emergono, nelle chiamate in reità, incertezze, imprecisioni e contraddizioni dei dichiaranti nell'indicazione dei funzionari che avrebbero percepito tangenti”*. Perciò la sentenza d'appello ha condiviso la motivazione di prime cure con riguardo al Fornaciari che, in qualità di RUP, *“era l'unico reale interfaccia dell'imprenditore per gli appalti di competenza”*, favorendo *“l'inserimento, nel registro delle misure e nel registro*

di contabilità, di voci di spesa false e di materiale non utilizzato (...), omettendo qualsiasi controllo sull'operato del direttore dei lavori. La circostanza poi che la tangente non sia stata nella specie corrisposta non incide sulla causazione del danno che è precedente alla prevista erogazione".

IV. Contro la decisione, pubblicata il 25 gennaio 2023 e non notificata, atteso che la notifica avvenuta da parte del Comune di Roma Capitale il 16 maggio 2023 personalmente all'interessato è per ragioni esecutive e non ai fini del decorso del termine breve per impugnare, insorge Fornaciari Paolo, con ricorso per revocazione depositato il 4 luglio 2023, notificato, unitamente al D.F.U. del 10 luglio seguente per l'udienza del 24 gennaio 2024, alla Procura generale il 7 novembre 2023, ai sensi dell'art. 202, lett. f) c.g.c., poiché *"la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa"*. Deduce che *"emerge per tabulas che il giudice di seconde cure abbia confermato la condanna dell'odierno ricorrente per avere il Fornaciari accettato la (sola) promessa della dazione della somma di € 25.000,00 mai in realtà corrisposta in quanto raggiunto da ordinanza di custodia cautelare"*. In ragione di questo, *"il Collegio, pertanto, considera come sussistente un fatto (cioè la dazione di denaro) totalmente inesistente perché mai concretizzatosi circostanza provata anche nel parallelo giudizio penale (...)"*. Ora, atteso che la giurisprudenza contabile *"nel caso di contestazione di indebita ricezione di denaro elargito da terzi privati (...) respinge il danno da tangente in mancanza di prova del pregiudizio (in termini di maggior costo o di minore entrata per l'Amministrazione) quale corrispettivo percepito dal pubblico dipendente per gli atti contrari ai doveri d'ufficio, a maggior ragione nella fattispecie del Fornaciari, in cui è incontrovertibile l'inesistenza di corresponsione di somme*

*di denaro, nessuna responsabilità amministrativo-contabile può essere
 ascritta al medesimo". Perciò, in detta ipotesi "non vi è stato un maggior onere
 sopportato dall'amministrazione perché non è mai esistita la corresponsione
 di somme di denaro". Ciò stante, il Fornaciari contesta "ad abundantiam", an-
 che la lettura degli atti del procedimento penale da parte del Collegio giudi-
 cante. Difatti, pone in rilievo che "la sentenza è viziata da un errore di fatto
 risultante dagli atti o documenti di causa nella parte in cui il Collegio ritiene
 che i verbali degli interrogatori resi innanzi al PM penale da Martella Luigi e
 da alcuni suoi collaboratori e le intercettazioni (telefoniche e ambientali) effe-
 tuate durante le indagini preliminari ivi comprese le annotazioni di somme di
 denaro messe in relazione ai SAL, di determinati appalti, rinvenute nei fogli
 excel contenuti nelle pen drive sequestrate dagli inquirenti", costituiscono "un
 quadro probatorio, con riferimento alle condotte illecite e al nesso causale
 con l'evento danno contestato dalla Procura attrice al Fornaciari, sufficiente
 a sostenere la pronuncia di condanna emessa nei suoi confronti dal giudice
 di prime cure". A tal riguardo, non diversamente da quanto ritenuto per altri
 appellanti prosciolti dal giudice d'appello, "nei medesimi verbali di trascrizione
 degli interrogatori in atti emergono incontrovertibili incertezze e imprecisioni
 anche con riguardo al ruolo dell'odierno ricorrente al punto da mettere in dub-
 bio anche per costui la chiamata di reità". Da ultimo, il giudice d'appello
 avrebbe ignorato "un fatto materiale risultato dai documenti indicati dallo
 stesso (Collegio) per confermare la sentenza di primo grado e che concreta
 quel c.d. errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa e cioè
 l'inesistenza per il Fornaciari di annotazioni di somme di denaro messe in
 relazione ai S.A.L. di determinati appalti rinvenute nei fogli excel contenuti*

nelle pen drive sequestrate dagli inquirenti”. Da ultimo, atteso che la sentenza revocanda ha affermato che il Fornaciari “sarebbe stato l’unico reale interfaccia dell’imprenditore per gli appalti di competenza omettendo qualsiasi controllo sull’operato del direttore dei lavori”, sarebbe incorsa in altra svista per aver fatto “una valutazione differente per posizioni uguali”, con riguardo al Gaveglia, che la sentenza d’appello ha prosciolto per “l’impossibilità dello stesso di intervenire sulla contabilità dei lavori eseguiti, rispetto agli ordinativi già emessi, poiché era solamente RUP e non Direttore dei lavori; per le imprecisioni del Ferrari che non ricorda a quale appalto fosse collegato il Gaveglia; per la contraddizione della dichiarazione del Ferrari con le caratteristiche del sistema corruttivo delineate dal Martella”, circostanze che avrebbero dovuto portare anche al proscioglimento del Fornaciari. Perciò, all’esito della favorevole fase rescindente, il ricorrente insta (nelle sole conclusioni) per il “conseguente suo proscioglimento da qualsivoglia addebito (...)”; in subordine, per la quantificazione del danno nella misura del 10% dell’importo della mai percepita tangente, ovvero nella misura ritenuta di equità dal Collegio.

V. Con memoria acquisita al fascicolo *on line* il 4 gennaio 2024, si è costituito nel giudizio di revocazione Garofalo Carmine, che ha concluso per la sua “inammissibilità e infondatezza (...), unicamente nella parte in cui ha invocato la revocazione della sent. n. 64/2023 per quanto attiene alla posizione del Garofalo e al suo proscioglimento”. In breve, il ricorso è inammissibile “giacché non sussiste né un interesse né una legittimazione in capo al sig. Fornaciari ad agire per vedere revocata integralmente la sent. n. 64/2023 anche nei capi che riguardano il sig. Garofalo”. Sicché, “gli errori di cui si duole il Fornaciari riguardano unicamente la sua posizione senza in alcun modo

poter coinvolgere le altre parti in causa (...)".

VI. Nelle conclusioni versate in atti il 10 gennaio 2024, il Procuratore generale insta per l'inammissibilità del ricorso in revocazione sia per intempestività che per carenza dei presupposti dell'errore revocatorio, con vittoria delle spese di giudizio. Osserva che non risulta effettuato, nei trenta giorni dall'ultima notificazione, il deposito previsto dall'art. 180, co. 1 c.g.c., così verificandosi la decadenza ivi prevista, causa dell'inammissibilità per intempestività del ricorso. Ove la domanda fosse ritenuta tempestiva, la Procura generale rileva che il rimedio revocatorio è da dichiarare inammissibile, in fase rescindente, per carenza degli estremi dell'errore di fatto, come delimitato dall'art. 202, co. 1, lett. f) c.g.c. Difatti, il ricorrente *"ravvisa l'errore revocatorio nella circostanza che il Collegio <<considera come sussistente un fatto (cioè la dazione di denaro) totalmente inesistente perché mai concretizzatosi, tra l'altro provato anche nel parallelo giudizio penale e dalle risultanze di causa>>"*. Detta prospettazione è tuttavia destituita di fondamento poiché *"il Collegio (pag. 28 della sentenza gravata) mai ha considerato come sussistente l'avvenuta dazione di denaro, ma soltanto la sua accettazione"*. Ciò malgrado, dalle argomentazioni del ricorso si evince come *"la contestazione del Fornaciari investa il processo valutativo seguito dal Collegio d'appello (...), sostenendo, il ricorrente, che il danno erariale non poteva dirsi sussistente in mancanza della materiale appropriazione dell'illecita retribuzione"*. Perciò, il rimedio è da dichiarare inammissibile poiché *"anziché prospettare un errore di percezione, consistente nella supposizione di un accadimento esterno al processo, è strutturato come una critica alle valutazioni giuridiche compiute dal giudice d'appello"*.

VII. Alla pubblica udienza odierna, l'Avv. Liberati Paolo ha confermato

che il ricorso per revocazione è stato notificato, unitamente al DFU, a tutte le parti del giudizio e di non aver depositato le relate nei termini legalmente prescritti per impedimenti derivanti dal blocco temporaneo dello Spid e per difficoltà di caricamento delle relate. In ogni caso, si è riportato ai propri scritti difensivi e ha chiesto l'accoglimento del rimedio non senza chiarire che la *“richiesta di revoca integrale della sentenza non implicava la revoca rispetto ai soggetti assolti”*; l'Avv. Lanatà Francesco ha confermato che la costituzione del proprio assistito è stata indotta *“dal dato letterale delle avverse conclusioni e dalla notifica del ricorso”*; il Vice Procuratore generale Corsetti Adelisa ha insistito, invece, per l'inammissibilità del ricorso. Al termine della discussione la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Ragioni del decidere

[1] Il ricorso all'esame è inammissibile per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 180, co. 1 c.g.c. La revocazione è tradizionalmente configurata come un mezzo di impugnazione straordinario che si propone in presenza di circostanze tassativamente indicate, tutte però rispondenti all'esigenza di porre rimedio ai casi in cui un giudizio si manifesti affetto da situazioni patologiche che ne abbiano turbato il regolare corso in modo talmente radicale da deviarlo verso risultati ingiusti e da far presumere che, in assenza delle ragioni di turbativa, l'esito sarebbe stato diverso. Sicché, al cospetto di tali circostanze, il bisogno di giustizia può prevalere su quello di stabilità della decisione. Il quadro disciplinare di riferimento, per i vizi revocatori oggetto dell'odierna denuncia, è costituito dall'art. 202, co. 1 del d.lgs. 174/2016 (c.g.c.), alla cui stregua le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico

grado “possono essere impugnate per revocazione quando: (...) f) la sentenza è l'effetto di errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non constitui un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”. La proposizione e i termini del rimedio rinven-
gono, invece, disciplina nell'art. 203 c.g.c. a mente del quale “la domanda si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza im-
pugnata” (co.1), che deve contenere “la precisa indicazione dei motivi richie-
sti dalla legge per la sua ammissibilità e deve essere proposto mediante de-
posito nella segreteria del giudice competente, con la copia della sentenza
impugnata e con i documenti sui quali il ricorso si fonda” (co. 2); il deposito
deve “essere effettuato nei termini di cui all'art. 178” (co. 3); dappoi, il giudice
adito, “con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del ricorso,
fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti
giorni prima della medesima per la costituzione delle altre parti e per il depo-
sito di memorie e documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente
un termine ordinatorio non inferiore a trenta giorni per la notifica” (co. 4); per-
ciò, “il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto presidenziale”
(co.5); conseguentemente, “le altre parti, entro 30 giorni dal perfezionamento
della notificazione di cui al co. 5, devono costituirsi mediante deposito in can-
celleria di una comparsa contenente le rispettive conclusioni” (co. 6). Sicché,
non può dubitarsi che la revocazione sia inquadrabile tra le impugnazioni,
atteso che lo stesso codice di giustizia contabile la colloca nella parte VI

dell'Allegato 1 alle stesse dedicato e che l'art. 204 c.g.c. prevede che nel procedimento di revocazione davanti al giudice adito si osservano le norme poste per il procedimento davanti a lui, se non derogate da quelle dettate in tema di revocazione. Conseguentemente, l'art. 180 c.g.c., rubricato "*Deposito dell'atto di impugnazione*", in cui per l'appunto rientra il ricorso per revocazione, dispone che: "*L'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente a una copia della sentenza impugnata e alle prove delle eseguite notificazioni*" (co. 1). La disposizione processuale su riportata introdotta, a partire dal 1° aprile 2021, dall'art. 6, co. 3, lett. b) del d.l. 44/2021, convertito in l. 76/2021, ha dunque esteso a tutte le impugnazioni (appello, revocazione e opposizione di terzo) il termine decadenziale per i depositi, superando la limitazione ai soli giudizi d'appello, oggetto della precedente formulazione dell'art. 180, al fine di "*consentire di acquisire immediatamente prova dell'avvenuta regolare costituzione del contraddittorio, così garantendo i tempi del processo e la sua ragionevole durata*" (cfr. Relazione illustrativa di cui al dossier parlamentare n. 375/2021). In breve, l'art. 82 del d.lgs. n. 114/2019 (c.d. "*Correttivo*") è intervenuto modificando il primo comma dell'art. 180 c.g.c., prevedendo che "*Nei giudizi di appello l'atto di impugnazione deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione (...)*". L'articolo ancora prima prevedeva che: "*Nei giudizi d'appello, di revocazione e di opposizione di terzo l'atto di impugnazione deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione (...)*". Tuttavia, detta versione non distingueva la tecnica di introduzione

dell'appello (nella forma della citazione che va notificata e poi depositata) rispetto a quella di introduzione della revocazione e dell'opposizione di terzo (nella forma del ricorso che va depositato nei termini e poi notificato con il decreto di fissazione di udienza alla/alle controparti). La nuova formulazione, perciò, lasciando impregiudicato il suindicato principio, ha apportato un'innovazione in termini di garanzia dei tempi del processo e della sua ragionevole durata, con l'acquisizione immediata della prova dell'avvenuta regolare costituzione del contraddittorio, sanzionata a pena di decadenza. Sussiste, infatti, una stretta correlazione tra diritto e forma, ancor più vera per il processo, quale sequela di atti regolata da forme e termini, e in particolare per quello di revocazione, quale mezzo di impugnazione in senso stretto (quindi con una fase rescindente e una fase rescissoria eventuale) avente carattere eccezionale, perché può aggiungersi o sovrapporsi alla normale serie di impugnazioni costituita dall'appello e dal ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione e per l'ulteriore peculiarità di risultare a critica vincolata in quanto ammessa soltanto per un numero ristretto di motivi tassativamente elencati dal codice. Ora, il fine della regolamentazione delle forme prescritte per il ricorso per revocazione, ma anche per la citazione in appello e per l'opposizione di terzo, è quello di garantire la buona amministrazione della giustizia, sicché le parti interessate devono aspettarsi che le norme procedurali siano applicate: in specie, la Procura generale ha espressamente denunciato la violazione dell'omesso deposito nei termini dell'atto di impugnazione notificato e le correlate conseguenze di inammissibilità del rimedio revocatorio per intempestività. Detto adempimento non trasmoda, tuttavia, in un eccesso di formalismo inteso a limitare il diritto di accesso a un tribunale garantito dall'art. 6 par. 1

della CEDU, atteso che la peculiarità della procedura, prevista a pena di decadenza, è posta a garanzia del processo e della sua ragionevole durata (Corte EDU Miragall Escolano et al c. Spagna, 2000, Perez de Rada Cavanilles c. Spagna, 1998, affaire Vermeersch c. Francia, 2001). Perciò, si tratta di un'interpretazione restrittiva di una norma processuale resa necessaria dai principi del giusto processo che con questa sono tutelati e in cui la forma diviene sostanza processuale. Inoltre, trattandosi di disciplina innovata a partire dal 1° aprile 2021, il patrono del ricorrente era perfettamente in grado di conoscere i propri obblighi in materia, basandosi sul contenuto dell'articolo menzionato (art. 180, co. 1 c.g.c.) e sulla giurisprudenza d'appello intervenuta nelle more sullo stesso con esegesi chiara e coerente (Corte dei conti, Sez. III d'app. n. 39/2023, Sez. II d'app. nn. 69, 93 e 101/2022). Orbene, nel caso all'esame il ricorso per revocazione, avverso la sent. 64/2023 di questa Sezione d'appello, pubblicata il 25 gennaio 2023 e non notificata ai fini della decorrenza dei termini brevi, è stato depositato il 4 luglio 2023, perciò tempestivamente. Il decreto di fissazione dell'udienza del 24 gennaio 2024 reca la data del 10 luglio 2023 di inoltro al difensore del ricorrente, con assegnazione di giorni 60 liberi prima dell'udienza per la notifica alle controparti. La Procura generale ha dichiarato che nei propri confronti la notifica del ricorso e del D.F.U. si è perfezionata il 7 novembre 2023. Non risulta, tuttavia, effettuato nei trenta giorni dall'ultima notificazione, tampoco all'udienza di discussione in cui l'Avv. Liberati ha confermato che il ricorso è stato notificato a tutte le parti presenti nel giudizio d'appello, il deposito di cui all'art. 180, co. 1 c.g.c., verificandosi così la decadenza ivi prevista, causa dell'intempestività del rimedio proposto (Corte dei conti, Sez. III d'app. n. 39/2023). Invero, di regola,

solo i soggetti che hanno assunto la qualità di parte nel giudizio in cui la sentenza da revocare è stata pronunciata sono legittimati a proporre revocazione o a resistere alla stessa; l'interesse a impugnare con la revocazione deriva, infatti, dalla soccombenza della parte nel precedente giudizio. Si tratta di un principio enunciato molti anni fa dalla Suprema Corte e sempre attuale: *“una sentenza può essere impugnata per revocazione soltanto dagli stessi soggetti processuali che hanno partecipato al giudizio in cui la sentenza stessa venne pronunciata”* (Cass. n. 74, del 12 gennaio 1951). Perciò, la legittimazione a impugnare in revocazione spetta alle parti rimaste soccombenti nel precedente giudizio d'appello, quindi al Procuratore generale nei confronti di coloro che sono stati prosciolti o condannati in termini diversi da quelli oggetto della propria prospettazione; alle parti rimaste soccombenti, perché condannate, in quanto interessate a pervenire, attraverso le fasi rescindente e rescissoria, a una diversa favorevole decisione. Conseguentemente, a fronte della domanda di revocazione, parti necessarie del relativo giudizio sono solo quelle che hanno interesse a resistere allo stesso come il Procuratore generale e gli altri destinatari della condanna, che potrebbero proporre a loro volta il rimedio revocatorio in un unico processo, non potendo invece il ricorso produrre effetti pregiudizievoli per le parti assolute nel merito, come Garofalo Carmine, in assenza dell'impugnativa del Procuratore generale. Questo perché, rispetto all'appello, ai fini dell'interesse a impugnare e a resistere in revocazione rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza che fa riferimento alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, non agli effetti pregiudizievoli che da quest'ultima derivino nei confronti della parte (Cass. 8326/2004). Tuttavia, nell'ipotesi di causa è stato il

medesimo ricorrente a coinvolgere nel giudizio revocatorio tutte le parti della causa d'appello, in esse includendo anche quelle prive di interesse perché assolve nel merito, come il geometra Garofalo Carmine nei cui confronti la sentenza di secondo grado di proscioglimento è divenuta irrevocabile, e conseguentemente ne subisce gli effetti per non aver fornito, neppure in udienza, prova dell'avvenuta regolare costituzione del contraddittorio con le stesse entro il termine di decadenza, con inevitabile inammissibilità del ricorso. Le spese di giudizio e di lite possono integralmente compensarsi tra le parti avendo il Collegio definito la causa in base a una questione pregiudiziale a mente dell'art. 31 co. 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, dichiara inammissibile per intempestività il ricorso iscritto al **n. 60.935/R.G.** Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio e di lite della fase.

Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, all'esito della pubblica udienza del 24 gennaio 2024.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

(Dott. Giovanni Comite)

(Dott.ssa Giuseppina Maio)

"F.to digitalmente"

"F.to digitalmente"

Depositata in Segreteria il 22/02/2024

Il Dirigente

"F.to digitalmente"